


1) 	2) ente COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	3) sigla G.C.	4) numero 91	5) data 06-11-2019
	6) oggetto Programma del fabbisogno di personale e del piano occupazionale triennio 2020/2022.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciannove** addì **Sei** del mese di **Novembre** alle ore **18:30**,
nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
LAVANGA CARMINE	SINDACO	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	ASSESSORE	SI
CAMPARI LAURA	ASSESSORE	SI
ANTONINI SARA	ASSESSORE ESTERNO	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. Notarianni Giulio, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Lavanga Carmine nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Programma del fabbisogno di personale e del piano occupazionale triennio 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

RILEVATO CHE:

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto: "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", datato 08/05/2018, ha definito le predette linee di indirizzo;
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati [...] garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- nel Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

VISTI:

- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio"), il quale dispone che, dall'anno 2014, gli enti devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, deve essere rispettato il tetto complessivo della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell'anno 2009;
- l'art. 3, comma 6, del D.L. n. 90/2014, il quale prevede che i limiti e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e ss.mm.ii e da ultimo dal D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26, il quale prevede che *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”*;

DATO atto che la predetta la Legge 28 marzo 2019, n. 26, con la modifica del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha altresì permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, per l'anno 2020, gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015, non spese in questi anni e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

CONSIDERATO quindi che, per gli anni 2020/2021/2022, le capacità assunzionali sono fissate al 100% delle spese derivanti dalle cessazioni di personale dell'anno precedente e dell'anno in corso a cui si aggiungono i resti assunzionali non utilizzati del quinquennio precedente;

TENUTO CONTO che le cessazioni intervenute e quelle programmate nel corso della presente annualità, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e delle performance dell'Ente, se non integrate con il turn over del personale, non consentiranno di garantire la funzionalità e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune;

RITENUTO pertanto per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, entro i limiti sopra esposti, al fine di sostituire il personale cessato e/o che si prevede cesserà nel periodo di riferimento;

VERIFICATI, inoltre, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2019/2021, in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006), con deliberazione G.C. n. 16 del 27/02/2019;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, con la precisazione che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale (v. *deliberazione n. 111/2018/PAR - Corte dei Conti Sezione Regionale Puglia*);

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.273.457,89.=-;

DATO ATTO pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, di procedere alle seguenti assunzioni per sostituire il personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- **nell'anno 2020:**
 - n. 1 posto di agente di polizia locale Cat. C – turn over 100% del personale che cesserà a far tempo dal 01/12/2019;
 - n. 1 posto di istruttore tecnico Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/02/2019;
 - n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/04/2019;
- **nell'anno 2021:** nessuna cessazione di personale;
- **nell'anno 2022:** nessuna cessazione di personale;

ATTESO che le assunzioni di cui sopra sono compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, che comporteranno una spesa complessiva a carico del Bilancio 2019/2021 - Esercizio 2020, quantificata come segue: € 92.303,44, da imputarsi per € 32.655,58 alla Missione 03.01.1.01, per € 31.120,62 alla Missione 01.02.1.01 e per € 28.527,24 alla Missione 01.06.1.01;

PRECISATO che questo Ente - con riferimento a quanto previsto dal D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha ampliato le capacità assunzioni a tempo indeterminato prevedendo che si potranno utilizzare le capacità assunzionali degli anni 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 e quindi i risparmi delle cessazioni del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 - qualora reperisca le necessarie risorse finanziarie, potrà beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative all'anno 2016 pari ad € 13.887,57 in quanto detto utilizzo risulterebbe compatibile con il rispetto del vincolo di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti;

DATO ATTO che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Ente di procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 17.04.2019 non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre

nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, sulla base di quanto sopra esposto, ad approvare Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020–2021–2022 e il piano occupazionale per il triennio 2020/2022, come indicato negli allegati 01 e 02, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

VISTO in proposito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico e pervenuto presso l'ente in data 06/11/2019 al Prot. 11944, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 03), che ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
- la normativa vigente;

VISTI ED ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare il programma del fabbisogno di personale 2020/2022 e il piano occupazionale per il triennio 2020/2022, come indicato negli allegati 01 e 02, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante;
- 3) di dare atto che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.273.457,89.;

4) di dare atto pertanto che nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 di cui alla presente deliberazione vengono confermate, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

– **nell'anno 2020:**

- n. 1 posto di agente di polizia locale Cat. C – turn over 100% del personale che cesserà a far tempo dal 01/12/2019;
- n. 1 posto di istruttore tecnico Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/02/2019;
- n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C – turn over 100% del personale cessato a far tempo dal 01/04/2019;

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, avendo esperito con esito negativo le procedure di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

5) di prevedere, altresì, che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

7) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

8) di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali della trasmissione della presente deliberazione all'Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;

9) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "*Amministrazione trasparente*", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "*Piano dei fabbisogni*" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, della Legge 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Lavanga Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giulio Notarianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.